

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

consentendo così per un periodo eccessivamente lungo di accedere alle informazioni relative ad un procedimento penale semplicemente digitando nel motore di ricerca i nomi del ristorante o del proprietario dello stesso. Al fine di valutare se la constatazione della responsabilità civile del ricorrente da parte dei giudici nazionali fosse fondata su motivi pertinenti e sufficienti sono stati applicati i seguenti principi: 1) un contributo a un dibattito di interesse generale; 2) la notorietà dell'interessato e l'oggetto della segnalazione in questione; 3) il comportamento dell'interessato nei confronti dei media; 4) il metodo per ottenere le informazioni in questione e la loro veridicità; 5) il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione in questione; 6) la severità della sanzione inflitta al richiedente.

La Corte, considerato che l'oggetto dell'articolo in questione, riguardando un procedimento penale, conteneva informazioni relative a dati sensibili, non ha ritenuto eccessiva la sanzione inflitta e ha escluso la violazione dell'articolo 10.

2. LE DECISIONI

Nel rinviare alle considerazioni di carattere generale svolte sulle decisioni pronunciate nel corso del 2021, nel presente paragrafo se ne fa la rassegna sintetica per tipologia di esito.

2.1. Le decisioni di irricevibilità per manifesta infondatezza, abusività, incompatibilità o mancato esaurimento delle vie interne

2.1.1. In materia di danni da emotrasfusioni (articolo 2)

P.B. e altri c. Italia – Decisione 29 giugno 2021 (ricorso n. 47432/14)

Esito:

- irricevibilità per manifesta infondatezza

QUESTIONE TRATTATA

Criteri di quantificazione del risarcimento di danni alla salute subiti a seguito di trasfusioni e operatività del meccanismo della *compensatio lucri cum damno*

I ricorrenti avevano intentato un procedimento civile contro il Ministero della salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti, *iure proprio e iure hereditatis*, per la morte, rispettivamente, del loro padre e marito, deceduto per una malattia infettiva contratta a seguito di emotrasfusioni.

Nell'accordare il risarcimento richiesto, i giudici nazionali hanno detratto dalle somme riconosciute l'importo dell'assegno di assistenza che gli stessi avevano già ricevuto a titolo di

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

indennizzo amministrativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210¹³, considerando che, se quest'ultimo non fosse stato detratto dall'ammontare del risarcimento, avrebbero ricevuto un indebito arricchimento.

Di qui il ricorso alla Corte Edu per lamentare la violazione, da parte dello Stato italiano, dell'articolo 2 della Convenzione sotto l'aspetto procedurale, in relazione all'applicazione del principio della *compensatio lucri damno* nel procedimento interno.

La Corte Edu, con la decisione in esame, ha rilevato il corretto operato dei giudici nazionali: essendo il debitore lo stesso, vale a dire il Ministero della salute, la somma concessa a titolo di indennizzo, ex legge n. 210 del 1992, doveva essere dedotta da quella dovuta a titolo di risarcimento del danno subito.

Di conseguenza, non rilevando alcun motivo per rimettere in discussione il criterio adottato per la quantificazione delle somme riconosciute in sede nazionale ai ricorrenti, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato e l'hanno respinto ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, della Convenzione.

E.V. c. Italia – Decisione 13 aprile 2021 (ricorso n. 30286/15)

A.Z. c. Italia – Decisione 13 aprile 2021 (ricorso n. 40550/16)

A.S. e altri c. Italia – Decisione 13 aprile 2021 (ricorso n. 46382/13)

Esito:

- irricevibilità per manifesta infondatezza

QUESTIONE TRATTATA

In materia di danni alla salute subiti a seguito di trasfusioni – Natura della responsabilità e termine di prescrizione quinquennale

Con le decisioni in esame, la Corte si è pronunciata su tre ricorsi relativi alla presunta violazione da parte dello Stato italiano degli articoli 2 (diritto alla vita) e 6 (diritto di accesso ad un tribunale), della Convenzione.

In particolare, i ricorrenti hanno lamentato che i giudizi promossi in sede nazionale contro il Ministero della salute, al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla salute riportati a seguito di trasfusioni di sangue, si sono conclusi con pronunce di prescrizione.

¹³ Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210: "Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia."

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La Corte Edu, dopo aver osservato che i giudici nazionali hanno applicato il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2947 del codice civile, ha respinto le doglianze, evidenziando che ad essa non spetta rimettere in discussione le valutazioni delle autorità giudiziarie nazionali a meno che le stesse non siano manifestamente irragionevoli o arbitrarie.

2.1.2. In materia di divieto di trattamenti disumani e degradanti (articolo 3)

A. c. Italia – Decisione 14 settembre 2021 (ricorso n. 13211/20)

Esito:

- irricevibilità per incompatibilità *ratione personae*

QUESTIONE TRATTATA**Ricovero in ospedale psichiatrico di minore in stato d'abbandono – Adeguatezza del risarcimento riconosciuto in sede nazionale**

Davanti alla Corte Edu, il ricorrente, invocando gli articoli 3, 5 e 8 della Convenzione e l'articolo 2, Protocollo n. 1 alla Cedu, ha lamentato di essere stato privato irregolarmente della libertà per trentadue anni, in quanto ricoverato in un ospedale psichiatrico all'età di nove anni, a seguito dell'abbandono da parte della sua famiglia di origine, pur non soffrendo di particolari patologie.

Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, il ricorrente si è rivolto alle autorità giudiziarie nazionali affinché fosse riconosciuta la responsabilità dell'ospedale psichiatrico ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile e, conseguentemente, che lo stesso fosse condannato a versargli il risarcimento del danno di natura esistenziale e morale derivante dalla violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione Edu.

I giudici nazionali hanno riconosciuto la responsabilità dell'ospedale per aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria lo stato di abbandono del minore. Tuttavia, ritenendo che il ricovero del ricorrente fosse stato volontario dopo il raggiungimento della maggiore età, i giudici hanno accolto solo parzialmente la domanda di risarcimento e condannato l'azienda sanitaria a versargli la somma di euro 50.000,00.

Con il ricorso alla Corte Edu, il ricorrente ha contestato l'adeguatezza della somma riconosciutagli a coprire tutti i danni subiti (impossibilità di ricevere un'istruzione e di integrarsi nel mondo del lavoro, violazione del diritto alla salute).

Nella decisione in esame, la Corte, dopo aver ricordato che spetta in primo luogo alle autorità nazionali porre rimedio a un'asserita violazione della Convenzione, ha rilevato che i giudici nazionali avevano ritenuto l'ospedale civilmente responsabile per la privazione del diritto a una vita familiare a causa del lungo ricovero ospedaliero subito dal ricorrente e ha ritenuto congrua la somma

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

riconosciuta a titolo di risarcimento, in quanto in linea con l'importo che la Corte stessa avrebbe potuto concedere, accertando l'insussistenza dello *status* di vittima nel ricorrente.

A.B. c. Italia – Decisione 30 novembre 2021 (ricorso n. 5339/18)**Esito:**

- irricevibilità per manifesta infondatezza

QUESTIONE TRATTATA**Obbligo dello Stato di protezione dei bambini di fronte a varie forme di violenza - Procedimento penale definito con decreto di archiviazione avente ad oggetto asseriti abusi sessuali**

Con il ricorso davanti alla Corte Edu, A.B. ha denunciato la violazione degli articoli 3, 13 e 14 della Convenzione, in relazione agli esiti del procedimento penale definito con decreto di archiviazione del Gip, avente ad oggetto gli abusi sessuali asseritamente subiti quando era minorenne. Lo Stato italiano avrebbe violato l'obbligo positivo di predisporre un quadro normativo adeguato a fornire protezione contro gli atti di violenza sessuale, nonché le presunte carenze dell'indagine penale, nell'ambito della quale le sarebbe stato negato ogni approfondimento probatorio.

La Corte Edu ha apprezzato positivamente l'evoluzione normativa italiana degli ultimi anni, volta ad assicurare tutela alle vittime di atti di violenza sessuale, sia sotto il profilo della tempestività della risposta alla richiesta di misure preventive e protettive, sia sotto il profilo di efficacia e di durata delle indagini e dei relativi procedimenti penali e ha rilevato che, nel caso di specie, le autorità inquirenti avevano adottato tutte le misure ragionevoli per far luce sui fatti oggetto di denuncia e che la decisione di archiviazione del giudice delle indagini preliminari era stata assunta a seguito di un'attenta analisi delle prove raccolte.

Conseguentemente ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato.

2.1.3. In materia di diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5)**I. c. Italia – Decisione 31 agosto 2021 (ricorso n. 55951/16)****Esito:**

- irricevibilità per tardiva presentazione del ricorso

QUESTIONE TRATTATA

Riparazione per ingiusta detenzione a causa di illegittima applicazione della misura di prevenzione e sicurezza della sorveglianza speciale da parte dell'Autorità amministrativa

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Dinanzi alla Corte Edu il ricorrente ha lamentato la violazione da parte dello Stato italiano degli articoli 5 e 13 della Convenzione e dell'articolo 2, Protocollo n. 4 addizionale alla Cedu, in relazione all'impossibilità di richiedere una riparazione per ingiusta detenzione.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato di essere stato sottoposto per nove mesi alla misura di prevenzione prevista dall'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e di aver presentato successivamente alla dichiarazione di illegittimità della stessa, intervenuta per difetto dei presupposti, una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione sulla base dell'articolo 314 del codice di procedura penale, ma tale richiesta era stata respinta dai giudici nazionali, non trattandosi di una misura applicata nell'ambito di un procedimento penale.

Considerato che un ricorso proposto al di fuori delle cause elencate all'articolo 314 del codice di procedura penale era destinato a fallire fin dall'inizio, condividendo le osservazioni del Governo, la Corte ha dichiarato all'unanimità il ricorso irricevibile per essere stato tardivamente presentato, in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere presentato nel termine di sei mesi decorrente dalla decisione interna di illegittimità della misura di prevenzione e non dalla decisione di rigetto della domanda di risarcimento per ingiusta detenzione sulla base dell'articolo 314 del codice di procedura penale.

2.1.4. In materia di diritto all'equo processo (articolo 6)

M. c. Italia – Decisione 21 settembre 2021 (ricorso n. 18773/13)

Esito:

- irricevibilità per tardiva presentazione del ricorso

QUESTIONE TRATTATA

Equo processo – Effetti retroattivi legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Contenzioso ripetitivo “pensionati svizzeri”

Nel 2005, il ricorrente, che aveva lavorato in Svizzera dal 1952 al 1984, ha presentato all'Inps una domanda di ricalcolo della pensione, conformemente alla Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale del 1962. A fronte della reiezione della sua domanda, nel 2006, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Benevento, chiedendo il ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione reale percepita in Svizzera.

In pendenza del contenzioso, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In base alla modifica sopravvenuta, il Tribunale di Benevento ha respinto la sua domanda. La Corte d'appello di Napoli il 16 luglio 2011, ha dichiarato irricevibile l'impugnativa proposta dal ricorrente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2008 che ha

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006.

Con il ricorso presentato nel 2013 davanti alla Corte Edu, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 1, Protocollo n. 1 della Convenzione, poiché la norma d'interpretazione autentica sopravvenuta nel 2006 avrebbe illegittimamente interferito sull'esito dei giudizi in corso.

I giudici di Strasburgo, condividendo le osservazioni del Governo, hanno rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto presentare la sua domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge o, al massimo, entro sei mesi dalla sentenza della Corte costituzionale del 23 maggio 2008, n. 172.

Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 4 e 5 della Convenzione.

M.s.a. c. Italia - Decisione 14 dicembre 2021 (ricorso n. 3409/16)

Esito:

- irricevibilità per manifesta infondatezza

QUESTIONE TRATTATA**Equo processo – Procedura fallimentare**

Davanti alla Corte Edu la ricorrente, società di diritto lussemburghese con sede amministrativa in Italia, ha lamentato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, in relazione alla modifica della disciplina del giudizio di opposizione al fallimento, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.

La normativa sopravvenuta ha soppresso il giudizio di primo grado di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e ha previsto l'impugnabilità della sentenza di fallimento direttamente innanzi alla Corte d'appello.

Premesso che le procedure concorsuali, pur garantendo i diritti del fallito, mirano principalmente a tutelare gli interessi patrimoniali dei creditori, la Corte ha affermato che, con l'abolizione del rimedio di opposizione dinanzi al tribunale, il legislatore ha cercato di rendere più rapida la procedura fallimentare a favore dei creditori.

A giudizio della Corte, anche se il procedimento di impugnazione previsto dall'articolo 18 della legge fallimentare italiana non garantisce al singolo un livello di protezione equivalente a quello del procedimento di opposizione, resta il fatto che la Corte d'appello è un organo con

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

competenza giurisdizionale anche di merito e che il suo potere, delimitato dai motivi di impugnazione, assicura un livello sufficiente di tutela del principio del contraddittorio.

Ciò considerato, la Corte ha ritenuto che il diritto della ricorrente a un equo processo non sia stato violato e conseguentemente ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato.

A. c. Italia - Decisione del 14 dicembre 2021 (ricorso n. 47267/16)

Esito:

- irricevibilità per manifesta infondatezza

QUESTIONE TRATTATA**Equo processo - Riconoscimento assegno di benemeranza previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 - Vittime di persecuzioni razziali durante il regime fascista**

La ricorrente, in qualità di vedova di un ebreo nato in Libia all'epoca in cui tale territorio apparteneva all'Impero italiano, ha chiesto, in sede nazionale, il riconoscimento dell'assegno di benemeranza previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, poiché il suo defunto marito era stato vittima a Tripoli, durante il regime fascista, di persecuzioni razziali. La sua domanda è stata respinta dalle autorità giudiziarie nazionali sulla base del rilievo che, al momento delle persecuzioni, il marito non era un cittadino italiano ma un cittadino della colonia italiana in Libia.

Di qui il ricorso alla Corte Edu, per lamentare la violazione da parte dello Stato italiano degli articoli 6 e 14 della Convenzione.

La Corte, dopo aver ricordato di essersi già occupata di casi analoghi, *Wos c. Poland* (dec.), n. 22860/02, 8 giugno 2006, *Associazione nazionale reduci e 275 a. c. Germania* (dec.), n. 45563/04, 4 settembre 2007, *Epstein e a. c. Belgio* (dec.), n. 9717/05, 8 gennaio 2008), ha affermato che la Convenzione non impone, in generale, agli Stati, l'obbligo di risarcire i danni causati prima della ratifica della Convenzione. Tuttavia, se uno Stato decide di risarcire tali danni dispone di un grande potere discrezionale, in particolare quando si tratta di determinare le modalità e i beneficiari della riparazione.

Con riferimento al caso di specie, la Corte, ha osservato che, dal 1955 al 1980, l'Italia ha adottato diverse leggi, tutte volte prima a risarcire il danno arrecato alle vittime ebrei della persecuzione razziale e poi a migliorare e integrare la riparazione così concessa, ha condiviso che la ricorrente non soddisfaceva tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere il beneficio, non avendo il marito, all'epoca dei fatti, la cittadinanza italiana.

Conseguentemente, ha dichiarato il ricorso irricevibile per manifesta infondatezza.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO***2.1.5. In materia di diritto al rispetto della vita familiare (articolo 8)*****G. c. Italia – Decisione 19 ottobre 2021 (ricorso n. 24002/20)*****Esito:**

- irricevibilità per manifesta infondatezza

QUESTIONE TRATTATA**Tutela dei rapporti familiari – Rispetto della tutela del legame tra genitori e figli**

Il ricorso presentato alla Corte Edu concerne la presunta violazione degli articoli 6 e 8 della Convenzione sotto il profilo del diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente, a causa della dedotta impossibilità di esercitare il diritto di visita della figlia A., imputabile all'incapacità delle autorità giudiziarie italiane di adottare misure atte a salvaguardare il rapporto genitoriale ed affettivo con la minore.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che, a seguito della segnalazione da parte dei servizi sociali dei suoi problemi di alcolismo e delle minacce perpetrate all'interno della casa familiare, su richiesta del pubblico ministero, il Tribunale per i minorenni lo aveva sospeso dalla potestà genitoriale, incaricando i servizi sociali di organizzare gli incontri tra padre e figlia, previa valutazione del Centro per le dipendenze. Gli incontri regolarmente iniziati, erano poi stati sospesi a causa del malessere manifestato dalla minore.

Con la decisione in esame, la Corte Edu, dopo aver richiamato i principi esposti nella sentenza *Terna c. Italia* (n. 21052/18 del 14 gennaio 2021), ha rilevato che, nel caso di specie, nessuna violazione della Convenzione è stata perpetrata, poiché i servizi sociali e i giudici nazionali avevano posto in essere tutte le misure idonee a creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita del ricorrente e che le loro decisioni sulla sospensione del diritto di visita erano giustificate da motivi pertinenti.

E. c. Italia – Decisione 12 ottobre 2021 (ricorso n. 43088/18)**Esito:**

- Irricevibilità per manifesta infondatezza

QUESTIONE TRATTATA**Tutela dei rapporti familiari – Volontà dei minori di preservare i rapporti con la famiglia d'origine**

Con la decisione in esame, la Corte Edu si è pronunciata sul ricorso presentato da una coppia di cittadini nigeriani residenti in Italia, per lamentare la violazione da parte dello Stato italiano

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

dell'articolo 8 della Convenzione in relazione alla pratica di affidamento dei loro figli minori a diverse famiglie, gestita dai servizi sociali di Padova e dal Tribunale per i minorenni di Venezia, che aveva disposto la cessazione dell'autorità parentale, mantenendo il diritto di visita. In particolare, i ricorrenti hanno lamentato che il loro diritto agli incontri non era stato in concreto attuato, a causa di negligenza del servizio sociale.

La Corte, dopo aver ricordato che i principi generali applicabili nel caso di specie sono ben consolidati nella sua giurisprudenza e ampiamente esposti nella sentenza *Strand Lobben e a. c. Norvegia* (G.C. n. 37283/13, 10 settembre 2019), ha rilevato che la misura del collocamento dei minori presso le famiglie affidatarie era stata disposta a seguito delle condizioni in cui gli stessi versavano e dell'incapacità dei ricorrenti di prendersi cura di loro. La misura era stata successivamente mantenuta a causa della mancanza di miglioramento delle capacità genitoriali dei ricorrenti nonché per la volontà dei minori, espressamente manifestata ai servizi sociali, di non avere più contatti con i genitori.

Al riguardo, la Corte ha osservato che la volontà espressa da un minore con sufficiente discernimento, è un elemento chiave da prendere in considerazione in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi.

Considerato che, nel caso di specie, le autorità nazionali erano state guidate nelle loro decisioni dal desiderio di preservare lo sviluppo psicologico dei minori, senza superare il margine di discrezionalità loro conferito, la Corte ha respinto la domanda dei ricorrenti.

F. c. Italia – Decisione 15 giugno 2021 (ricorso n. 73357/14)

Esito:

- irricevibilità per manifesta infondatezza

QUESTIONE TRATTATA**Intercettazioni di conversazioni tra il ricorrente e i membri della sua famiglia disposte nell'ambito di un processo penale**

Il ricorrente, insieme ad altre quattro persone, è stato indagato e arrestato per sequestro di persona, estorsione e lesioni personali gravi. Nell'ambito delle indagini, l'area di visita del carcere in cui gli indagati erano detenuti, è stata sottoposta a sorveglianza audio e video, ai sensi degli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

Dalle conversazioni intercettate gli inquirenti hanno registrato uno degli indagati che descriveva il corso degli eventi controversi e indicava che il ricorrente vi aveva partecipato.

Invocando gli articoli 8 e 6, paragrafo 3, della Convenzione, il ricorrente ha lamentato la violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare a causa dell'intercettazione

[Indice](#) 

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

delle conversazioni tra lui e i suoi familiari nonché la violazione del suo diritto ad un processo equo per l'uso delle intercettazioni in questione nell'ambito del processo.

Nella decisione in esame, la Corte, dopo aver ricordato che in materia di adozione di misure restrittive gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità nel giudicare l'esistenza e la portata di una siffatta necessità, è passata a verificare se tale interferenza fosse necessaria in una società democratica.

La Corte ha osservato che, nel caso portato alla sua attenzione, l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche era stato uno dei principali mezzi di indagine volti a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nel sequestro con scopo di estorsione di due persone e che il ricorrente ne aveva potuto contestare la legittimità dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha respinto il ricorso per manifesta infondatezza.

U.D. c. Italia - Decisione 18 maggio 2021 (ricorso n. 37442/19)

Esito:

- irricevibilità per mancato esaurimento dei rimedi interni

QUESTIONE TRATTATA**Espulsione dal territorio dello Stato di un cittadino nigeriano e tutela del diritto alla vita privata**

Il ricorrente, cittadino nigeriano giunto in Italia a seguito del rilascio di un visto per il ricongiungimento familiare, ha contestato davanti alla Corte Edu la legittimità del provvedimento di espulsione, emesso nei suoi confronti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che disciplina l'espulsione amministrativa degli stranieri e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo, ritenendolo un'ingerenza sproporzionata nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione.

La Corte, accogliendo le osservazioni del Governo, ha respinto il ricorso ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 1 e 4 della Convenzione poiché i giudici amministrativi non avevano ancora emesso una decisione definitiva sulla legittimità del provvedimento di espulsione, ricordando che la norma di cui all'articolo 35, paragrafo 1, impone l'esaurimento dei mezzi di ricorso interni per offrire agli Stati contraenti la possibilità di prevenire o porre rimedio alle asserite violazioni prima che tali accuse siano ad essa sottoposte.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO***E. c. Italia – Decisione 7 dicembre 2021 (ricorso n. 64286/19)****Esito:**

- irricevibilità per manifesta infondatezza

QUESTIONE TRATTATA**Sull'esercizio dell'azione di paternità ex articolo 270 codice civile - Bilanciamento dei contrapposti interessi e tutela della vita familiare**

Con la decisione in esame, la Corte Edu si è pronunciata sulla presunta violazione dell'articolo 8 della Convenzione rispetto alla mancanza di un termine di prescrizione per l'introduzione da parte del figlio di un'azione di paternità ex articolo 270 del codice civile.

La Corte Edu, dopo aver ricordato che non spetta ad essa sostituirsi alle autorità nazionali competenti a decidere le controversie in materia di paternità, è passata ad esaminare se, nel caso di specie, le autorità giudiziarie nazionali avessero correttamente ponderato, da un lato, il diritto del figlio di dimostrare la propria filiazione nei confronti del ricorrente e, dall'altro, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente.

Al riguardo la Corte, dopo aver osservato che il diritto di conoscere e di farsi riconoscere dall'ascendente costituisce parte integrante della nozione di vita privata, ha affermato che, se è vero che la fissazione di un termine per la proposizione di un'azione di paternità da parte del figlio può essere giustificata dalla preoccupazione di garantire la certezza del diritto, è altresì vero che l'assenza di un termine di prescrizione non è incompatibile con la Convenzione, in quanto giustificato dall'interesse vitale di ogni persona a conoscere la loro propria identità e a rimuovere ogni incertezza al riguardo.

Alla luce di tali considerazioni, ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, della Convenzione.

2.1.6. In materia di diritto a un ricorso effettivo (articolo 13)**V. e altri 2 c. Italia – Decisione 31 agosto 2021 (ricorsi nn. 62319/10, 57334/18 e 59238/18)****Esito:**

- irricevibilità per manifesta infondatezza

QUESTIONE TRATTATA**Controversie di lavoro sorte tra il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e i suoi dipendenti**

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

I ricorrenti, già funzionari alle dipendenze della Presidenza della Repubblica, al fine di farsi riconoscere le differenze retributive connesse a mansioni superiori asseritamente svolte, dopo aver inutilmente proposto ricorso gerarchico presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, si sono rivolti agli organi di autodichia, i quali, così come in seguito la Corte di Cassazione, hanno respinto le loro richieste.

Di qui i ricorsi alla Corte Edu per lamentare la violazione, da parte dello Stato italiano, degli articoli 6 e 13 della Convenzione, a causa della mancanza di indipendenza e di imparzialità degli organi di autodichia e della disparità di trattamento subita rispetto ad altre categorie di lavoratori.

Nella decisione in esame, la Corte ha escluso le violazioni lamentate, osservando, da un lato, che gli organi di autodichia, cui i ricorrenti si sono rivolti, soddisfano i requisiti prescritti dalla norma convenzionale, di tribunali costituiti per legge, indipendenti e imparziali, dall'altro, la mancata produzione di elementi idonei a dimostrare una disparità di trattamento a loro danno rispetto a soggetti che si trovassero in situazioni analoghe.

2.1.7. In materia di espropriazioni (articolo 1, Protocollo addizionale n. 1)

G.G. e altri c. Italia – Decisione 23 novembre 2021 (ricorso n. 38580/06)

Esito:

- irricevibilità per mancanza della qualità di vittima
- irricevibilità per non aver subito un pregiudizio importante

QUESTIONE TRATTATA

Tassazione dell'importo riconosciuto, in sede nazionale, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito di una procedura espropriativa illegittima

Davanti alla Corte Edu, i ricorrenti hanno lamentato di essere stati privati dei loro terreni in maniera incompatibile con l'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1, a seguito di procedure espropriative illegittime e che l'imposta del 20% applicata, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, su quanto loro riconosciuto a titolo di risarcimento dai tribunali nazionali aveva reso la somma liquidata insufficiente a ristorare i danni subiti.

Quanto alla dedotta violazione del diritto di proprietà, la Corte ha osservato che i giudici nazionali hanno dichiarato l'illegittimità della privazione dei beni e, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007, hanno riconosciuto ai ricorrenti il diritto al risarcimento corrispondente al valore del bene. Pertanto gli stessi non potevano più essere considerati vittime della violazione lamentata. In relazione alla doglianza relativa alla tassazione applicata sugli importi percepiti a titolo di ristoro per illegittima espropriazione, la Corte Edu, tenuto conto dell'ampio

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

marginale di discrezionalità che gli Stati hanno in materia fiscale, ha affermato che l'imposta riscossa sull'indennizzo riconosciuto in sede nazionale non aveva turbato l'equilibrio che deve essere raggiunto tra la tutela dei diritti dei richiedenti e l'interesse pubblico a garantire il pagamento delle imposte.

Di conseguenza, ha dichiarato anche questa censura manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione.

2.1.8 In materia di diritto di elettorato passivo (articolo 3, Protocollo n. 1 addizionale Cedu)

R.V. c. Italia – Decisione 9 marzo 2021 (ricorso n. 42081/10)

Esito:

irricevibilità per manifesta infondatezza

QUESTIONE TRATTATA**Diritto di elettorato passivo e condizioni di ineleggibilità**

Con il ricorso presentato alla Corte Edu, la ricorrente, che era stata eletta al Consiglio provinciale di Bolzano, invocando l'articolo 3, Protocollo n. 1 addizionale Cedu, ha lamentato la violazione del suo diritto di elettorato passivo, essendo stata dichiarata ineleggibile a seguito dell'interpretazione estensiva data dalla Corte di cassazione all'articolo 11, lettera c), della legge regionale del Trentino Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7 in quanto al momento dell'elezione era membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario della Provincia.

Ad avviso della ricorrente, la Corte di cassazione non aveva tenuto in debito conto, il fatto che, non essendo la società ancora operativa, non avrebbe potuto in alcun modo utilizzare la posizione di membro del consiglio di amministrazione per influenzare il voto a suo favore.

Nella decisione in esame, la Corte Edu, innanzitutto, ha osservato che per l'autonomia legislativa riconosciuta dall'ordinamento italiano alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle sue due Province autonome, i consigli provinciali possono essere considerati parte del «corpo legislativo».

Ha, poi, sottolineato che gli Stati contraenti dispongono di un ampio margine di discrezionalità per stabilire, all'interno del loro ordinamento, i criteri di eleggibilità.

Con riferimento al caso di specie, la Corte ha osservato che la ricorrente aveva indubbiamente subito un'ingerenza nell'esercizio dei suoi diritti elettorali garantiti dall'articolo 3, Protocollo n. 1 addizionale della Convenzione Edu, ma che tale ingerenza aveva perseguito uno scopo legittimo e proporzionato.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Al riguardo, ha sottolineato che il motivo di ineleggibilità della ricorrente è contenuto nell'articolo 11, lettera c), della legge regionale n. 7 del 1983, che disciplina l'accesso alla vita pubblica evitando, per quanto possibile, un'indebita influenza dei candidati sugli elettori, obiettivo questo coerente con il principio dello stato di diritto e con gli obiettivi generali della Convenzione.

Conseguentemente, ha respinto la domanda per manifesta infondatezza.

G. c. Italia – Decisione 18 maggio 2021 (ricorso n. 63772/16)

Esito:

- irricevibilità per manifesta infondatezza

QUESTIONE TRATTATA**Applicazione delle cause di ineleggibilità e decadenza dalle cariche elettive ricoperte previste dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235**

Con la decisione in esame, la Corte si è pronunciata sul ricorso relativo alla decadenza dalla carica di deputato, a seguito della condanna definitiva per corruzione a causa della sopravvenuta ineleggibilità, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235¹⁴.

In particolare, davanti alla Corte Edu, il ricorrente ha lamentato la violazione degli articoli 7, 13 e 14 della Convenzione nonché dell'articolo 3, del Protocollo addizionale n. 1.

Innanzitutto, i giudici di Strasburgo hanno escluso la finalità punitiva tanto dell'ineleggibilità quanto della decadenza, ritenendole funzionali a preservare il buon funzionamento e la trasparenza dell'amministrazione, inserendosi in un contesto più ampio di contrasto alla corruzione e all'infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione.

Del pari, i giudici hanno escluso la violazione del diritto a libere elezioni ritenendo gli istituti dell'ineleggibilità e della decadenza, come disciplinati dal decreto legislativo n. 235 del 2012, non sproporzionati rispetto allo scopo legittimo perseguito dalle autorità italiane, di preservare il buon funzionamento della pubblica amministrazione e l'integrità del processo democratico.

¹⁴ Art. 1 - Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Sono giunti alla medesima conclusione anche in relazione all'asserita violazione del divieto di discriminazione in relazione al diritto a libere elezioni, posto che il decreto legislativo n. 235 del 2012 indica chiaramente le situazioni oggettive che, giustificando l'applicazione della misura in funzione dei reati commessi e delle pene inflitte, sono state alla base della decisione della Camera dei deputati di privare il ricorrente del suo incarico parlamentare.

Infine, tenuto conto delle garanzie offerte dalla procedura parlamentare di convalida della decisione sulla decadenza, hanno ritenuto insussistente anche la violazione dell'articolo 13 Cedu.

Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per manifesta infondatezza.

2.2. Le radiazioni dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale.

2.2.1. In materia di diritto alla vita (articolo 2)

R. c. Italia - Decisione 9 dicembre 2021 (ricorso n. 26408/20)

Esito:

- **radiazione dal ruolo a seguito di regolamento amichevole**

QUESTIONE TRATTATA

Rispetto da parte delle Autorità degli obblighi positivi di tutela della vita

Il ricorso oggetto di decisione riguarda la presunta violazione degli articoli 2 e 13 della Convenzione e dell'articolo 1, Protocollo addizionale n. 1.

La vicenda trae origine dalla morte della sorella della ricorrente, a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto a bordo di un traghetto nel porto di Trapani.

La ricorrente, nel 2009, ha promosso azione civile per ottenere il risarcimento del danno subito sia contro il comandante che contro la compagnia di navigazione, società a partecipazione pubblica, posta in amministrazione straordinaria nel 2010. Nel 2011 la ricorrente ha presentato distinte istanze al competente Tribunale fallimentare di Roma per essere ammessa al passivo della compagnia di navigazione, con privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2767 e 2778 codice civile.

Al momento del deposito del ricorso alla Corte europea (2020) il procedimento per il risarcimento del danno era pendente da circa dieci anni e la ricorrente non era ancora stata risarcita.

Dinanzi alla Corte Edu la ricorrente ha lamentato l'impossibilità di ottenere un risarcimento adeguato per la morte della persona congiunta, essendo stata ammessa come creditrice chirografaria all'albo dei creditori della compagnia di navigazione, con scarse possibilità di ottenere l'intero

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

ammontare del credito vantato. Inoltre, ha chiesto l'equa soddisfazione per i danni materiali e morali subiti.

Nella comunicazione del ricorso, la Corte ha rappresentato la possibilità che la questione potesse essere considerata oggetto di giurisprudenza consolidata, richiamando al riguardo una serie di precedenti assimilabili al caso sottoposto alla sua attenzione (*Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], n. 78103/14, 31 gennaio 2019, *Silih c. Slovenia* [GC], n. 71463/01, 9 aprile 2009 e *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], n. 56080/13, 19 dicembre 2017), in cui ha precisato che la lentezza del procedimento può costituire violazione da parte dello Stato convenuto dei suoi obblighi positivi ai sensi della Convenzione, qualora non fornisca giustificazioni convincenti e plausibili per il ritardo.

Considerata l'analogia dei casi espressamente richiamati dalla Cancelleria alla vicenda in esame, sotto il profilo della possibile condanna dello Stato italiano per la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale, si è ritenuta opportuna una definizione del contenzioso con regolamento amichevole, circoscrivendo l'esame del caso alla sola questione relativa alla violazione degli obblighi procedurali di cui all'articolo 2 della Convenzione, in relazione all'eccessiva durata del procedimento per il riconoscimento del diritto al risarcimento.

La proposta formulata dal Governo italiano è stata accettata dalla ricorrente e, conseguentemente, il ricorso è stato radiato dal ruolo.

M.R. c. Italia – Decisione del 18 febbraio 2021 (ricorso n. 9294/15)

F.R. e altri c. Italia – Decisione del 16 marzo 2021 (ricorso n. 28083/16)

R.B. c. Italia – Decisione del 22 aprile 2021 (ricorso n. 14842/16)

Esito:

- radiazione dal ruolo a seguito di regolamento amichevole

QUESTIONE TRATTATA**Tutela del diritto alla vita sotto il profilo procedurale, in relazione alla durata del giudizio per il risarcimento dei danni alla salute da prodotti emoderivati**

Le decisioni in esame concernono alcuni ricorsi rientranti nel contenzioso seriale riguardante la materia dei danni alla salute riportati in conseguenza di emotrasfusioni, con riferimento alla violazione dell'articolo 2, sotto il profilo procedurale, in relazione all'eccessiva durata dei giudizi interni, da 5 ad oltre 12 anni, che i ricorrenti hanno avviato nei confronti del Ministero della salute.

Nel comunicare i ricorsi, la Cancelleria ha rappresentato che gli stessi potevano essere considerati oggetto di giurisprudenza consolidata e ha richiamato, tra le altre, le sentenze di condanna dello Stato italiano del 10 dicembre 2009, *G.N. ed altri c. Italia*, n. 43134/05, e del 14 gennaio 2016, *D.A. e altri c. Italia*, n. 68060/12. Nelle citate sentenze la Corte Edu ha riscontrato la violazione

[Indice](#) 